

PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA

Provvedimento n. 28232

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11733 del 27 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 27 marzo 2020 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale consistente nella promozione e vendita del farmaco "Kaletra" con modalità ingannevoli;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

Sulla base di segnalazioni di alcuni consumatori, pervenute il 18 e il 23 marzo 2020, e delle informazioni acquisite d'ufficio in data 26 marzo 2020, è emersa la diffusione, alla pagina web <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, di una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato "Kaletra", attraverso *claim* che sembravano suggerire che il prodotto fosse idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Siffatti *claim* erano inseriti in un contesto narrativo che enfatizzava una comprovata efficacia del farmaco, facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto.

I *claim* sull'asserita efficacia del medicinale - quale rimedio per combattere il virus - apparivano idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando privi di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiosi, posto che si riferivano alla capacità di cura in un momento di emergenza sanitaria da COVID-19.

Inoltre, la vendita del prodotto veniva promossa nonostante il professionista non risultasse annoverato nell'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di medicinali SOP ("Senza obbligo di prescrizione medica") e il farmaco non fosse suscettibile di vendita a distanza al pubblico¹.

Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11733, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo.

Dalle informazioni agli atti, era stato individuato quale parte del procedimento, in qualità di professionista, [omissis]*.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 27 MARZO 2020

Con il provvedimento del 27 marzo 2020, l'Autorità ha ritenuto che la condotta contestata al professionista, strumentalizzando la tragica pandemia in atto, fosse diretta a orientare i consumatori all'acquisto del prodotto "Kaletra" mediante modalità aggressive e ingannevoli.

¹ [Secondo la disciplina dettata dal d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Le affermazioni riportate sul sito web <https://farmaciamaschile.it>, infatti, sono apparse caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto dirette a convincere i consumatori italiani della piena legalità dell'attività del professionista, nonché delle asserite proprietà terapeutiche del medicinale pubblicizzato e commercializzato.

L'Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: *i)* dell'attualità delle condotte contestate; *ii)* del coinvolgimento della generalità dei consumatori a causa della esponenziale diffusione del Covid-19; *iii)* dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto, considerato che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione.

Con delibera del 27 marzo 2020, pertanto, l'Autorità ha disposto in via cautelare l'inibizione dell'accesso al sito <https://farmaciamaschile.it>, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *g)*, del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione da parte del professionista di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmaciamaschile.it>, attestato all'indirizzo IP 104.27.144.84-526, mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

Il professionista è stato, altresì invitato a presentare memorie scritte e documenti, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

Con nota pervenuta in data 8 aprile 2020, la Guardia di Finanza ha comunicato le iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento cautelare del 27 marzo 2020 e ha altresì riferito che il *registrant* del sito è anonimo.

In data 3 aprile 2020 *[omissis]* ha rappresentato di essere stato vittima di un furto di identità.

Il provvedimento cautelare è stato pubblicato nel Bollettino dell'Autorità.

III. VALUTAZIONI

Alla luce di quanto emerso in atti permangono tuttora i presupposti che hanno portato l'Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare, sia con riferimento al *periculum in mora* sia con riferimento al *fumus boni iuris* circa la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)* e *f)*, e comma 3, 23, lettere *i)* e *s)*, e 25, lettera *c)*, del Codice del Consumo.

Invero, risulterebbe fortemente pregiudizievole per i consumatori italiani l'eventuale protrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell'attività di promozione e commercializzazione sul sito <https://farmaciamaschile.it>, del medicinale "Kaletra", con le descritte modalità ingannevoli e aggressive. È emerso, infatti, che siffatta condotta è stata posta in essere da soggetti, sprovvisti della prescritta autorizzazione alla vendita *on line* e in violazione del divieto di fornitura a distanza al pubblico di medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Posto che, allo stato, non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio del virus, la protrazione della condotta che sfrutta l'emergenza sanitaria, è idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale, inducendoli all'acquisto del farmaco, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il farmaco "Kaletra" abbia effetti curativi del Covid-19.

Pertanto, dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell'adunanza del 27 marzo 2020, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" come rimedio contro il Covid-19, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 27 marzo 2020, che giustificano l'inibizione dell'accesso al sito e la sospensione della pratica commerciale citata

DELIBERA

di confermare l'inibizione dell'accesso al sito, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *g)*, del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione provvisoria di ogni attività attraverso il sito *internet* <https://farmaciamaschile.it>, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" quale rimedio contro il Covid-19, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del

Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo